

LOTTO n°3

Capitolato Polizza Kasko veicoli privati utilizzati per servizio

La presente polizza è stipulata tra

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Via Bianchi n. 7
25124 Brescia (BS)**

P.IVA 00284840170

e

Compagnia di Assicurazione

.....

.....

Durata del contratto

**Dalle ore 24,00 del 31.12.2013
Alle ore 24,00 del 31.12.2016**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato :

CONTRAENTE	l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione.
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione.
SOCIETA'	l'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
ACCESSORIO	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
OPTIONAL	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
BROKER	Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Esercizio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Ente Sanitario di diritto pubblico), con tutti i servizi e le attività che possono essere espletate , comprese tutte le attività accessorie , complementari e collegate.

EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2016 , e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/12/2014, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, e' in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 90 giorni. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Alla scadenza della polizza, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile dell'opzione di contratto per ulteriori TRE anni, previa adozione di apposito atto.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza.

Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà del termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta

L'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARCA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo-economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro **sessanta** giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il **sessanta** giorni dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n°136/2010

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Ente si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione – Forma delle comunicazioni

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Oltre che a mezzo raccomandata (anche a mano) , le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte , e devono quindi ritenersi valide a tutti gli effetti , anche a mezzo telegramma , fax, e.mail certificata o non o altro documento con data certa.

Art. 4 – Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo , ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso , la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 5 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio del Contraente nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

Qualora il contratto stipulato con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

CLAUSOLA BROKER IN PRESENZA DI LLOYD'S CORRESPONDENT (in alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio, (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 6. - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 9 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dal comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art. 11 - Rischi garantiti

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli (esclusi quelli di proprietà o in locazione al Contraente) utilizzati da personale dipendente e borsisti, in occasione di missioni o per adempimento di servizio per conto del Contraente stesso.

La garanzia e' operante per i danni causati da:

- a) collisione con altri veicoli, persone od animali
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada;
- e) traino attivo o passivo nonché manovra a spinta o a mano;
- f) **incendio , fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione.** Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- g) **furto** (totale o parziale) furto tentato o consumato, rapina, estorsione.
La garanzia prevede inoltre i danni da scasso anche se prodotti per asportare oggetti contenuti nei veicoli, nonché il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di - furto, rapina, estorsione - e per il suo possesso od uso abusivo a seguito di tali reati.
- h) **rottura cristalli** - spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, non sono considerate rotture le segnature , scheggiature , screpolature e simili.
- i) **eventi sociopolitici** , intendendosi per tali i danni e/o la perdita del veicolo assicurato avvenuto a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- j) **eventi naturali** , intendendosi per tali i danni o la perdita del veicolo, avvenuta in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti, caduta neve o ghiaccio
- k) **caduta aeromobili** , loro parti o cose trasportate, nonche' da corpi celesti in genere
- l) **soccorso stradale**, intendendosi per tale le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro
- m) **vettura di cortesia**, intendendosi per tale le spese sostenute per il noleggio di un veicolo, limitatamente al tempo necessario alla riparazione. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 12 - Esclusioni

Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- b) causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da uso improprio del veicolo;
- c) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
- d) da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- e) se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- f) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- g) se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

Art. 13 – Limite di indennizzo

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 18 non potrà essere superiore in ogni caso al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da QUATTORRUOTE o altra rivista specializzata.

Art. 14 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione o servizio per lo stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art. 11
- dati individuali del veicolo sinistrato e di altri eventuali veicoli coinvolti.

Art. 15 - Colpa grave

La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente o dall'Assicurato alla Società entro 30 giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative del Contraente ne è venuto a conoscenza .

Rimane inteso che :

- a) in caso di sinistro dovuto ad incendio doloso, furto o evento sociopolitico , l'assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità di Polizia;
- b) in caso di sinistro che ricade in regime di Convenzione C.I.D. , l'assicurato dovrà produrre alla Società copia del modulo di constatazione amichevole , firmato da entrambe le parti coinvolte
- c) in tutti gli altri casi , l'assicurato dovrà redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in presenza del Dirigente o Responsabile del Servizio , dalla quale risulti una completa descrizione del fatto , dell'indicazione del luogo , data , ora di accadimento , di eventuali testimoni o pubblici ufficiali presenti , dei danni subiti dal veicolo , nonché di ogni altro elemento atto a consentire la più esauriente ricostruzione del sinistro.

Alla denuncia, che deve contenere un quantificazione approssimativa del danno, deve essere allegata la documentazione di cui ai punti a) , b) o c) soprariportati.

Art. 18 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno é dato:

- in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante QUATTORUOTE o in mancanza altra rivista specializzata.
- in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da QUATTORUOTE o in mancanza altra rivista specializzata, dedotto il valore di recupero. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autoveicolo.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Art. 19 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Brescia.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia del sinistro correlata da quella all'Autorità Competente (limitatamente per eventi sociopolitici, furto e incendio doloso) con riserva della Società di ripetere dal Contraente alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A. le eventuali somme corrisposte.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.

Art. 20 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

E' fatto obbligo all'Assicurato di tenere il veicolo danneggiato a disposizione del perito incaricato dalla Società , per un periodo di **8 giorni** lavorativi dalla data di presentazione della denuncia alla Contraente. Durante tale periodo, l'Assicurato potrà far eseguire le riparazioni urgenti e necessarie per l'immediato utilizzo del veicolo.

L'assicurato é altresì tenuto ad offrire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Società per gli accertamenti e gli eventuali sopralluoghi.

Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 – Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa a sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.

Art.23) CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO LORDO

Il premio annuo lordo viene così calcolato:

- chilometri preventivati annui **200.000,00** x Euro/ Km = Euro.....

Il Premio annuo lordo anticipato viene stabilito in €..... (75% del premio annuo lordo preventivato)

Detto premio anticipato è soggetto a regolazione , come successivamente indicato , e rappresenta anche il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

Art. 24) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto , in tutto o in parte , in base al elementi variabili , esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il

periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio , fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo , entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente. Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 25) OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a fornire con cadenza annuale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- nome della controparte
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito")
- importo liquidato
- importo a riserva

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile , il Contraente dichiara di approvare le disposizione degli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui sotto richiamati :

- Art. 4 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Foro competente
- Art. 9 Altre assicurazioni
- Art. 12 Esclusioni
- Art. 17 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 21 Esagerazione dolosa del danno.

IL CONTRAENTE

APPENDICE DI COASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare gli atti suddetti (polizza o appendice) anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dal prospetto sottoriportato.

Società Assicuratrice	Quota %	Premio imponibile	Imposte	Premio totale
TOTALE	100			

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
